Start Up innovative: requisiti e benefici fiscali

HOME / NEWS E APPROFONDIMENTI / START UP INNOVATIVE: REQUISITI E BENEFICI FISCALI

IN PRIMO PIANO

di STUDIO CARAVATI del 15/04/2013



Si definiscono start up le società di capitali non quotate (anche nella forma di società cooperative) neo costituite o costituite da meno di 48 mesi che rispettano una serie di requisiti (art. 25 della Legge 221/2012); per tali soggetti sono previste agevolazioni particolari per l'avvio e la gestione di impresa, quali: la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e di imposta di bollo nonché dal pagamento del diritto annuale; la possibilità di deliberare il rinvio all'esercizio successivo della decisione di procedere alla riduzione del capitale sociale in caso di perdite che superino un terzo del capitale sociale; il regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di stock option a dipendenti, amministratori e collaboratori; la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine con durata superiore a 4 anni; la possibilità di attribuire una componente fissa ed una variabile alle retribuzioni dei dipendenti; le agevolazioni fiscali per privati e società che acquistano quote o azioni di start up innovative.

Per essere considerate start up innovative, oltre alla forma giuridica, le società devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti: i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi; la stessa ha sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Oltre a tutti i precedenti requisiti è necessario essere in possesso di almeno uno dei tre requisiti seguenti: spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad un terzo del totale della forza lavoro impiegata, di personale in possesso del dottorato di ricerca o in corso di svolgimento del dottorato di ricerca, oppure in possesso di una laurea ma con attività di ricerca certificata svolta da almeno tre anni; titolare, depositario o licenziatario di almeno un privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. In merito alle agevolazioni riconosciute agli investitori, nello specifico, dal periodo d'imposta 2013 e fino al 2015 i contribuenti persone fisiche potranno detrarre dall'Irpef il 19% (25% in caso di start up in ambito energetico o sociale) della somma investita nel capitale sociale di uno o più start up innovative.

L'investimento massimo detraibile, in ciascun periodo d'imposta, non può superare i 500.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituire l'incentivo fruito e gli interessi legali. Per gli investitori soggetti Ires, per gli stessi periodi d'imposta, sarà deducibile il 20% degli investimenti in start up innovative (27% se a vocazione sociale).

CONTATTA STAMPA SEGNALA VIA EMAIL

STUDI COMPETENTI



AVVOCATI